

REGOLAMENTO (CE) N. 720/2009 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 2009**

che modifica il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda i prezzi di riferimento, il calcolo delle spese finanziarie e l'ispezione materiale del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ⁽²⁾, le modalità di calcolo delle spese finanziarie per le risorse mobilitate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento richiedono la fissazione dei tassi di interesse applicabili in ciascun esercizio contabile.

(2) La fissazione si basa sul tasso di interesse medio realmente sostenuto nel corso di un periodo di riferimento prestabilito, che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione su sua richiesta entro un certo termine. Per ragioni di uniformità, occorre che tale comunicazione venga effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

(3) Occorre ritenere che gli Stati membri che non rispondono alla richiesta della Commissione inviando la loro comunicazione nelle forme prescritte ed entro il termine stabilito non sostengono spese per interessi nel periodo di riferimento.

(4) Per gli Stati membri che dichiarano nella loro comunicazione di non aver sostenuto spese per interessi nel periodo di riferimento, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico in detto periodo, occorre precisare il tasso di interesse da utilizzare per le spese finanziarie per le risorse che detti Stati membri devono mobilitare per l'acquisto dei prodotti.

(5) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽³⁾, ha introdotto una distinzione tra prezzi di riferimento e prezzi di intervento. È pertanto necessario adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006.

(6) Il regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008 ⁽⁴⁾, ha introdotto nuove norme sull'ispezione materiale del riso. È pertanto necessario adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 884/2006.

(8) Per ragioni di sana gestione delle misure di intervento che comportino l'ammasso pubblico, è opportuno che le modifiche relative alla distinzione tra prezzo di riferimento e prezzo di intervento si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2009, data di inizio del nuovo esercizio contabile.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV, VI, VII, X e XII del regolamento (CE) n. 884/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti da 3 a 6 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2009.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, IV, VI, VII, X e XII del regolamento (CE) n. 884/2006 sono modificati come segue.

1) Nell'allegato I, punto B.III.2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano le norme dell'allegato II, punto II, quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell'ispezione materiale, e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per quanto riguarda i cereali e il riso per il magazzinaggio in silo e per il magazzinaggio in magazzini piani.»;

2) l'allegato IV è così modificato:

a) al punto I.1 la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati in un periodo di riferimento di sei mesi stabilito dalla Commissione, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.»;

b) il punto I.2 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1 entro il termine specificato nella richiesta. La comunicazione viene effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.»;

ii) dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

«In assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine specificato al primo comma, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari allo 0 %. Qualora uno Stato membro dichiari di non aver sostenuto spese per interessi non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, a detto Stato membro si applica il tasso di interesse uniforme fissato dalla Commissione.»;

iii) al terzo comma, la prima frase è soppressa e la seconda frase è sostituita dalla presente:

«Tuttavia, se rileva che il livello dei tassi di interesse per uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme, la Commissione fissa per detto Stato membro un tasso di interesse pari al livello inferiore rilevato.»;

3) nell'allegato VI, punto II.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La maggiorazione prevista al primo comma è calcolata moltiplicando il prezzo di riferimento del prodotto considerato, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*) per il limite di tolleranza previsto per tale prodotto all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

4) nell'allegato VII, il punto III è sostituito dal seguente:

«III. CARNI BOVINE

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'allegato X e dell'allegato XII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo di base da prendere in considerazione per le carni bovine disossate è il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, cui si applica il coefficiente di 1,47.»;

5) l'allegato X è così modificato:

a) alla lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Quando sono superati i limiti di tolleranza relativi al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti o quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre cause identificabili, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile a ciascun prodotto, secondo la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, maggiorato del 5 %.»;

b) la lettera b) è così modificata:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando, il giorno in cui sono accertati i quantitativi mancanti il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro di magazzinaggio è superiore di oltre il 105 % al prezzo di riferimento di base, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titolari del contratto rimborsano agli organismi di intervento il prezzo di mercato accertato dallo Stato membro, maggiorato del 5 %.»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le differenze fra gli importi incassati applicando il prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAGA applicando il prezzo di riferimento, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere accreditate al FEAGA, alla fine dell'esercizio contabile, tra gli altri elementi di credito.»;

6) nell'allegato XII, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in caso di sinistri, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'allegato VII, il valore dei prodotti è calcolato moltiplicando i quantitativi in questione per il prezzo di riferimento di base di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in vigore per la qualità tipo, il primo giorno dell'esercizio contabile in corso, ridotto del 5 %».
